



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Il Presidente

Roma, 21 giugno 2017

Illustri Onorevoli

Maurizio Bernardo

Presidente

e

Componenti

VI Commissione Finanze

Guglielmo Epifani

Presidente

e

Componenti

X Commissione Attività produttive

Camera dei Deputati

Illustri Presidenti, Illustri Onorevoli,

faccio riferimento al Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (AC 3012-B), per evidenziare le preoccupazioni dei titolari di farmacia in merito alle disposizioni riguardanti l'ingresso del capitale nella proprietà delle farmacie.

Si tratta, infatti, di una novità che avrà un impatto estremamente rilevante sull'attività della farmacia, cambiandone l'impostazione di fondo da struttura di proprietà di un professionista, direttamente responsabile dal punto di vista deontologico e gestionale del proprio operato, a struttura di proprietà di un soggetto economico in cui operano esclusivamente farmacisti dipendenti, peraltro in modo subordinato alle direttive commerciali della proprietà.

Il Senato, tenendo conto del rischio che le catene di farmacie di proprietà del capitale possano assumere una posizione dominante e condizionare, quindi, il mercato, ha introdotto un limite del 20% del numero di farmacie che, a livello regionale, possono essere di proprietà di un unico soggetto.

Se l'intento è sicuramente apprezzabile, tale limite appare insufficiente ad evitare la costituzione di posizioni dominanti che potrebbero avere effetti negativi sulla possibilità di scelta da parte del cittadino. Infatti, le catene potrebbero favorire la distribuzione di alcuni farmaci, ritenuti più remunerativi, all'interno della propria rete, mentre il cittadino, abituato alla concorrenza professionale tra esercizi gestiti da professionisti diversi, non avrebbe più la possibilità di optare per quello ritenuto più indicato per le proprie necessità.



Pertanto, qualora esistano ancora spazi per introdurre modifiche al testo del DDL, Vi invito a valutare la possibilità di ridurre il limite percentuale del 20% delle farmacie di proprietà di un unico soggetto a livello regionale, in modo da rendere meno dirompente l'impatto delle catene commerciali sul territorio.

Un altro elemento di garanzia, che potrebbe essere valutato, è l'inserimento dell'obbligo della presenza di una percentuale di farmacisti all'interno della compagine sociale delle società di capitale, in modo da assicurare, in analogia a quanto previsto per gli avvocati, una presenza di professionisti che possa costituire un elemento di garanzia sul fronte del rispetto della deontologia professionale e della tutela degli interessi degli utenti del servizio farmaceutico pubblico.

Va anche considerato che i soci delle società di capitali, non essendo farmacisti, non saranno tenuti al pagamento del contributo soggetto all'ENPAF, l'Ente di previdenza dei farmacisti che, quindi, vedrà nettamente ridotte le proprie entrate. Appare quindi necessario anche prevedere che le società di capitali versino una quota del proprio fatturato all'ENPAF in modo da compensare i mancati introiti e consentire comunque all'Ente di erogare le pensioni ai propri assistiti.

Qualora, per ragioni politiche ovvero a seguito della necessità di concludere rapidamente l'iter del provvedimento, non sia possibile approfondire tali tematiche in questa fase, ritengo comunque fondamentale che, una volta entrate in vigore le misure in questione, il Parlamento possa e voglia svolgere una funzione di controllo sull'attuazione delle misure previste in materia di titolarità delle farmacie, in modo da verificarne l'impatto sul territorio e prevedere, se necessario, gli opportuni correttivi, nell'ottica di mantenere un sistema plurale e di garanzia a tutela degli interessi dei cittadini.

Nel ringraziarVi per l'attenzione, resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento e invio i miei più cordiali saluti.

Marco Cossolo